ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA DI FONDI PER LA SISTEMAZIONE DEI DEBITI RELATIVI AI RICOVERI DEGLI INFERMI POLIOMIELITICI, DISCINETICI E LUSSATI CONGENITI DELL'ANCA

Art. 2

Le somme di cui al precedente articolo saranno iscritte in bilancio, per i debiti relativi agli infermi poliomielitici in ragione di lire 4.500 milioni nell'esercizio 1967 e di lire 2.500 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1968 al 1970 e, per i debiti relativi agli infermi discinetici e lussati congeniti dell'anca, in ragione di lire 1.332 milioni nell'esercizio 1967, e di lire 500 milioni in ciascuno degli anni 1968 e 1969.

Versione in vigore dal 24 febbraio 1968, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Assegnazione straordinaria di fondi per la sistemazione dei debiti relativi ai ricoveri degli infermi poliomielitici, discinetici e lussati congeniti dell'anca
Estremi	Legge 23 gennaio 1968, n. 21
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/assegnazione-straordinaria-di-fondi-per-la-sistemazione-dei-debiti/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it